

STATUTO  
della  
"BISIGNANO SERVIZI S.r.l."

Articolo 1)

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata uni personale denominata:

"BISIGNANO SERVIZI S.R.L."

Articolo 2)

SEDE LEGALE

La società ha sede nel Comune di Bisignano (CS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 -ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 3)

DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

Articolo 4)

SOCI E DOMICILIO DEI SOCI

Possono essere soci della società solo enti pubblici.

La società non può assumere interessenze o partecipazioni in altre società di persone o di capitali di diritto privato.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 5)

OGGETTO SOCIALE

La società, nel rispetto delle norme di cui all'art.113 comma 5 lett.c del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e della legge 27.12.2006 n.296, commi 725 e seguenti, ha per oggetto:

- il servizio di gestione di case di riposo, case famiglia, di istituti per la riabilitazione e di refettori e mense relative, comprese quelle scolastiche.
- l'assistenza, anche domiciliare, ai portatori di handicap, agli anziani ed alle persone portatrici di disagi fisici o mentali;
- il trasporto di malati, anziani e studenti.

La società si propone di produrre tali servizi, prevalentemente nell'interesse pubblico del comune di Bisignano, con economia di spese e vantaggio per l'utenza.

Articolo 6)

CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (euro diecimila), ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 7)

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione, a tutti i soci risultanti dal libro dei soci, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio, di ciascuno di essi, indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere l'identità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento di esso.

I soci, destinatari delle comunicazioni di cui sopra, devono esercitare il diritto di prelazione, per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 10 giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Ove il diritto di prelazione è esercitato da più soci, le quote in vendita saranno ripartite tra di essi in proporzione all'entità della loro partecipazione.

Articolo 8)

COMPETENZA DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

b) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;

c) la determinazione del compenso dei sindaci, se nominati;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

g) previo parere vincolante del Giunta Comunale di Bisignano, l'istituzione e nomina di eventuali direttori generali, l'assunzione di prestiti, da parte della società, il cui importo sia superiore al 10% del budget di previsione di spesa autorizzato e l'approvazione dei progetti di investimento della società;

h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La nomina degli amministratori spetta al Comune di Bisignano che la effettuerà previa decisione del Consiglio Comunale.

#### Articolo 9

##### UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### Articolo 10)

##### FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate ai punti d), e), f), g) del precedente articolo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### Articolo 11)

##### RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci nei casi previsti dall'art.2473 C.C.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro dieci giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

#### Articolo 12)

##### ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure dall'Amministratore più anziano in caso di poteri congiunti o disgiunti, mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel

domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

#### Articolo 13)

##### DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### Articolo 14)

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, o dall'Amministratore più anziano nel caso di pluralità di Amministratori a firma congiunta o disgiunta.

Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

#### Articolo 15)

##### COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Per i quorum costitutivi e deliberativi delle decisioni dei soci si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

#### Articolo 16)

##### VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, e se nominati dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### Articolo 17)

##### CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

#### Articolo 18)

##### ORGANO AMMINISTRATIVO

La società potrà essere amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 729 della Legge n. 296/2006, il numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre. I componenti dell'organo amministrativo devono essere scelti tra i consiglieri comunali del Comune di Bisignano, durano in carica sino alla durata del loro mandato elettorale o sino a dimissioni o revoca da parte dei soci, (anche senza giusta causa).

Anche in caso di revoca senza giusta causa l'organo amministrativo non ha alcun diritto al risarcimento danni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile, nonché all'art. 1, comma 734, della Legge n. 296/2006, cioè coloro che avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

La nomina dei componenti l'organo amministrativo è soggetta all'obbligo di pubblicità di cui all'art. 1, comma 735 della Legge n. 296/2006, mediante pubblicazione, con aggiornamento semestrale, nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici, a cura del responsabile individuata dall'ente.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

#### Articolo 19)

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### Articolo 20)

##### ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sempre in adunanza collegiale. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene me-

dante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'unione Europea. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

#### Articolo 21)

##### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi e delle decisioni assunte dai soci.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo Amministrativo.

Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli Amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli Amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

L'organo amministrativo può nominare, tra i dipendenti del Comune di Bisignano, un direttore tecnico, attribuendogli funzioni e responsabilità e la indennità per la carica.

#### Articolo 22)

##### RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito, in sede di nomina, il potere di amministrare la società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi,

salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Articolo 23)

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Nessun compenso spetta agli amministratori tranne il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 24)

COLLEGIO SINDACALE

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Articolo 25)

CONTROLLO DEI SOCI

I soci, destinatari dell'attività principale, hanno il diritto di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sui servizi loro forniti qualora gli stessi non fossero stati oggetto dell'affidamento diretto (c.d. "in house providing").

A tal fine l'organo amministrativo deve inviare al Consiglio Comunale di Bisignano:

a) con cadenza annuale e per non più di due altre volte all'anno se ne facciano richiesta almeno sette consiglieri comunali, il piano annuale delle attività ed il conseguente bilancio di previsione articolato in voci analitiche,  
b) entro il 31 luglio di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio.

c) entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e nell'ambito del documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività, con la verifica degli investimenti effettuati.

Tali documenti debbono essere sottoposti agli Organi preposti al controllo analogo dei singoli Enti soci, i quali avranno 15 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte al Presidente del consiglio di amministrazione della società.

Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, tali documenti si riterranno approvati; in caso contrario il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

I soci hanno inoltre il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 26)

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio nonché a depositare nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, copia dello stesso unitamente alla relazione sulla gestione.

Articolo 27)

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.